

Linee Guida Unioncamere per l'attività di predisposizione dei contratti-tipo, dei pareri sulle clausole standard e dei codici di condotta e/o di etica commerciale

1. Finalità e oggetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h*) e *i*) della legge 580/1993 (come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) le presenti Linee Guida sono destinate a disciplinare le attività di regolazione del mercato delle Camere di Commercio italiane.

In particolare esse riguardano:

- a) la predisposizione e la promozione di contratti-tipo e clausole standard tra imprese e tra consumatori e imprese;
- b) l'inserimento nei contratti-tipo della clausola di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- c) la predisposizione di pareri tecnico-giuridici relativi all'eventuale presenza di clausole inique contenute nei contratti tra imprese e tra imprese e consumatori in uso in determinati settori economici;
- d) il rilascio di pareri tecnico-giuridici, richiesti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla «vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari» (art. 37 *bis*, Codice del Consumo);
- e) la predisposizione di codici di condotta e/o di etica commerciale.

Per il raggiungimento di dette finalità, le Camere di Commercio si potranno dotare del presente strumento, che dovrà essere utilizzato nel rispetto dell'autonomia di intervento di ciascuna Camera di Commercio e dei relativi regolamenti con i quali esse già provvedono all'espletamento delle suddette attività.

Le presenti Linee Guida, pertanto, devono intendersi come regole minime, ai sensi dell'art. 7 della Legge 580/1993 («direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2») necessarie per il raggiungimento di risultati condivisibili a livello di Sistema Camerale, nell'ottica del perseguimento di maggiore uniformità di intervento nell'ambito delle attività di regolazione del mercato.

2. Costituzione del Tavolo di lavoro

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene costituito un Tavolo di lavoro, del quale fanno parte i responsabili degli Uffici di Regolazione del mercato (indipendentemente dal nome che questi assumono nelle singole Camere di Commercio) delle Camere di Commercio di: Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Crotone, Cuneo, Firenze, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Vicenza.

Il Tavolo di lavoro è presieduto e coordinato da un rappresentante di Unioncamere. Al Tavolo nazionale di lavoro, al fine di garantire un adeguato supporto scientifico, parteciperanno anche un rappresentante di ISDACI nonché professori universitari e/o esperti in diritto dei contratti e in diritto dei consumi designati da Unioncamere.

3. Compiti del Tavolo di lavoro

Il Tavolo di Lavoro svolge principalmente compiti di stimolo e di condivisione delle iniziative che si intende intraprendere, in conformità con le finalità di cui all'art. 1. In particolare esso deve:

a) concordare l'attribuzione alle singole Camere di Commercio che compongono il Tavolo, in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 4, delle attività di predisposizione e promozione dei contratti tipo, dei pareri e dei codici di condotta e/o etica commerciale;

b) riunirsi periodicamente, su convocazione dell'Unioncamere, per la verifica sullo stato di avanzamento delle attività di cui alla lettera *a)* intraprese dalle singole Camere di Commercio;

c) condividere, secondo le modalità descritte al successivo art. 9, il lavoro svolto dalle singole Camere di Commercio;

d) intervenire, a richiesta delle Camere di Commercio che lo compongono, ogni qual volta ne venga fatta richiesta per motivate e necessarie ragioni connesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

e) collaborare, anche tramite modalità telematiche di consultazione, al rilascio di pareri tecnico-giuridici richiesti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Tavolo di lavoro dedicherà a ogni singolo contratto tipo e a ogni parere di cui alle lettere *h)* e *i)*, dell'art. 2, comma 2, Legge 580/1993, uno dei propri incontri periodici, al fine di verificare e condividere il lavoro svolto.

4. Criteri di attribuzione delle iniziative

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e in conformità a quanto stabilito al precedente art. 3, lettera *a)* il Tavolo di lavoro stabilisce i contratti-tipo, i pareri e i codici di condotta e/o etica commerciale che debbono essere realizzati e i settori economici che devono essere presi in considerazione.

Per ciascuna di dette attività il Tavolo di lavoro concorda l'attribuzione alle singole Camere di Commercio che lo compongono della relativa iniziativa affidando a queste tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del contratto-tipo, del parere o del codice di condotta in un determinato settore economico.

5. Commissione nazionale di coordinamento

Presso l'Unioncamere è costituita la Commissione nazionale di coordinamento, composta da esponenti del sistema camerale, da un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico e da professori universitari e/o esperti in diritto dei contratti e in diritto dei consumi.

La Commissione nazionale di coordinamento ha il compito di esaminare i testi dei contratti-tipo, dei pareri e dei codici di condotta, al fine di esprimere osservazioni, che potrebbero comunque essere recepite nel testo definitivo, secondo le modalità specificate al successivo art. 10.

Al fine di procedere all'esame del singolo contratto-tipo, parere o codice di condotta, alla riunione della Commissione nazionale di coordinamento può essere invitato un rappresentante della Camera di Commercio predisponente, oltre all'esperto/i della Camera che ha collaborato alle relative attività, affinché ne illustri le finalità e le ragioni giuridiche, economiche e di opportunità sottese alle scelte compiute nello svolgimento delle singole iniziative.

6. Svolgimento delle attività

Nello svolgimento delle attività necessarie alla redazione del contratto-tipo, del parere sulla vessatorietà delle clausole o del Codice di condotta e/o etica commerciale, ciascuna Camera di Commercio predisponente gestisce il proprio compito in conformità al proprio regolamento interno, sia con riferimento alle modalità istruttorie, sia con riferimento alla composizione e alle attribuzioni della Commissione contratti (o analoga struttura, indipendentemente dalla denominazione attribuita).

Le singole Camere di Commercio devono comunque porre in essere modalità operative che garantiscano il rispetto delle finalità di cui all'art. 1 delle presenti Linee Guida al fine del raggiungimento di un elevato livello di uniformità e del sollecito svolgimento delle attività.

La predisposizione dei contratti tipo e la redazione dei pareri devono rispettare, in ogni caso, le seguenti fasi operative:

FASE I *Istruttoria*

FASE II *Concertazione a livello locale*

FASE III *Condivisione con il Tavolo di lavoro*

FASE IV *Esame della Commissione nazionale di coordinamento*

FASE V *Approvazione definitiva e diffusione*

7. Fase istruttoria

Le Camere di Commercio gestiscono l'attività istruttoria propedeutica alla redazione del contratto-tipo e di predisposizione del parere sulla vessatorietà delle clausole e del Codice di condotta nel rispetto dei seguenti principi:

a) acquisizione di tutti gli elementi in fatto e in diritto ritenuti necessari per il corretto espletamento dell'attività;

b) esame preliminare dei contratti in uso nel settore economico affidato (anche alla luce dei principali contributi della dottrina e dei principali interventi della giurisprudenza – di merito e di legittimità – in detta materia);

c) durante la fase a), la Camera di Commercio responsabile chiede alle altre Camere di Commercio del Tavolo di Lavoro pareri, osservazioni, documenti ecc.;

d) la Camera di Commercio responsabile, in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento, redige la bozza di contratto-tipo ovvero la bozza di parere sulla vessatorietà delle clausole o sul Codice di condotta e/o sull'etica commerciale.

In ogni caso, ciascun contratto tipo dovrà contenere la clausola standard Unioncamere relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione presso una Camera di Commercio; il parere sulla vessatorietà delle clausole dovrà essere sempre adeguatamente motivato e dovrà indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda; il Codice di condotta e/o di etica commerciale dovrà definire i comportamenti dei professionisti e degli operatori economici in conformità a quanto previsto dall'art. 27 bis del Codice del consumo.

8. Concertazione a livello locale

In conformità a quanto previsto dai singoli Regolamenti in vigore presso le Camere di Commercio, o a integrazione di questi laddove non vi siano disposizioni analoghe, una volta terminata la fase istruttoria di cui al precedente art. 7, la Camera di Commercio responsabile provvede a una ampia consultazione ascoltando:

a) le associazioni dei consumatori

b) le associazioni delle imprese coinvolte nel settore economico di riferimento (o delle imprese predisponenti nel caso in cui manchi l'associazione di categoria o si ritenga opportuno sentire direttamente il soggetto predisponente)

c) ogni altro soggetto la cui audizione si ritenga utile ai fini del corretto espletamento dell'attività (ad esempio: ordini professionali).

Sempre nel rispetto delle norme regolamentari della Camera di Commercio responsabile, i soggetti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* esprimono i propri rispettivi pareri, osservazioni, memorie che vengono sottoposti all'esame della competente Commissione camerale.

La Camera di Commercio responsabile, ove lo ritenga opportuno, può recepire le osservazioni di cui al comma precedente, tenendo conto che la disciplina in materia di clausole vessatorie è costituita da norme in gran parte inderogabili.

9. Condivisione con il Tavolo di lavoro

Per garantire la funzionalità del Tavolo di lavoro, le Camere di Commercio che vi prendono parte, una volta completata la fase di concertazione di cui al precedente art. 8, invieranno al Tavolo di lavoro la bozza di contratto-tipo, di parere sulla vessatorietà delle clausole o di Codice di condotta e/o di etica commerciale, da loro predisposta. La trasmissione di detti documenti a Unioncamere e da quest'ultima agli altri membri del Tavolo può avvenire anche in via informale, attraverso e-mail o fax.

Le Camere di Commercio del Tavolo di lavoro possono far pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, ovvero almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione del Tavolo affinché la Camera di Commercio predisponente possa prendere debitamente in esame le osservazioni pervenute.

10. Esame della Commissione nazionale di coordinamento

Le bozze del contratto-tipo, del parere e del codice di condotta, così come redatte ed eventualmente modificate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, vengono sottoposte dalla Camera di Commercio responsabile alla Commissione nazionale di coordinamento.

Unioncamere provvede all'invio delle bozze ai membri della Commissione nazionale di Coordinamento e provvede, contestualmente all'invio del materiale, a fissare tempestivamente la relativa riunione.

Durante la riunione la Commissione ascolta la relazione della Camera di Commercio predisponente. La Commissione, altresì, prende in esame i pareri espressi dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di categoria o di imprese di livello nazionale invitati a contribuire (anche tramite eventuale avviso on line) alla consultazione, fornendo per iscritto osservazioni giuridico-economiche e ove ritenuto opportuno partecipando direttamente, secondo turnazione, tramite audizione.

Successivamente la Commissione, nella riunione successiva all'audizione, apporta al contratto-tipo, al parere, al codice di condotta e/o etica commerciale, tutte le eventuali modifiche ritenute opportune, esprimendo formalmente, a maggioranza dei presenti, la sua valutazione finale.

Nel caso dei pareri tecnico-giuridici richiesti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la Commissione, invece, è chiamata a esprimersi, a maggioranza dei presenti, sulla base della bozza di motivato parere predisposto in collaborazione con Universitas Mercatorum, tenendo conto dei contributi trasmessi dalle Camere di Commercio aderenti al Tavolo di lavoro o da altre Camere o loro Unioni regionali interessate.

11. Approvazione definitiva e Diffusione

Successivamente all'approvazione delle eventuali integrazioni e/o modifiche apportate dalla Commissione di coordinamento e condivise a livello di sistema dal Comitato di presidenza Unioncamere, il contratto-tipo ovvero il parere sulla vessatorietà delle clausole ovvero il codice di condotta e/o etica commerciale, vengono inseriti nella Banca dati nazionale e trasmessi a tutti i componenti del Tavolo di lavoro.

Le Camere di Commercio che costituiscono il Tavolo di lavoro si impegnano affinché i testi così redatti vengano approvati con le formalità necessarie, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti interni.

Unioncamere si impegna non solo a promuovere la diffusione dei documenti approvati ma anche a trasmetterli a tutti i soggetti interessati nonché a tutti coloro che hanno partecipato al procedimento. Spetterà a Unioncamere provvedere all'aggiornamento costante del portale tematico dedicato ai contratti-tipo, della Banca dati nazionale e alla promozione di specifiche campagne di divulgazione anche attraverso pubblicazioni scientifiche, divulgative ed educative, dirette ai consumatori, ai professionisti (giuristi d'impresa, avvocati, commercialisti) e agli operatori economici, con particolare attenzione alla piccola e media impresa.